PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 12

Alle convenzioni ed agli atti aggiuntivi stipulati e da stipulare tra la pubblica amministrazione e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi e per gli effetti del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 e degli articoli 12 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni si applica il disposto dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 agosto 1957, n. 777.

Versione in vigore dal 30 agosto 1968, non più in vigore dal 29 ottobre 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it